

PROT. GEN. N. 26627/11

03 GIU 2011



ORDINE DEL GIORNO
ai sensi dell' art. 10, comma 1a dello Statuto Comunale

Certificato anagrafico di famiglia

Il Consiglio Comunale

PREMESSO che

1. compito dell'Amministrazione è fare una politica coerente ed organica per la famiglia nel rispetto dell'art. 29 della Costituzione italiana: "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio";
2. compito dell'Amministrazione è di garantire alle persone i diritti civili e sociali, come sancito dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, senza discriminare tra coloro che affidano i propri progetti di vita a forme diverse di convivenza, siano esse persone di sesso diverso o dello stesso sesso;
3. l'affermazione di tali diritti non intende modificare o alterare il riconoscimento e l'importanza della famiglia fondata sul matrimonio ma è un passo per garantire pari diritti a tutta la popolazione;
4. la nostra è un'Amministrazione democratica che governa una città dalle tradizioni culturali e storiche quali: l'accoglienza, la libertà, l'apertura alle diverse forme di civiltà; che ha sempre dimostrato sensibilità ai temi del vivere sociale e dei valori umani, nel rispetto della libertà individuale, e che affronta i temi del cambiamento con la dovuta e opportuna attenzione;
5. quanto sopra è tanto più vero quando si parla della tutela degli individui appartenenti alle cosiddette categorie socialmente deboli e dunque più esposte a forme di discriminazione;

TENUTO CONTO

1. della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea ed in particolare degli artt. 9 e 21; del recepimento, avvenuto in data 4.12.2009, del trattato di Lisbona nell'ordinamento italiano;
2. dei principi espressi negli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 Novembre 1950;
3. della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare "Kozak contro Polonia", ricorso n°13102/02 del 2 marzo 2010, in cui i giudici europei riconoscono che "lo Stato, nella sua scelta delle misure destinate alla protezione della famiglia e ad assicurare, come richiesto dall'art.8 CEDU, il rispetto della vita familiare, deve necessariamente tener conto degli sviluppi all'interno della società e dei cambiamenti nella percezione delle questioni sociali, di stato civile e inerenti le relazioni personali, tenendo presente il fatto che non vi è un'unica via o una sola scelta possibile quando si tratta di condurre e vivere la propria vita privata e familiare";
4. della sentenza n°138/2010 di Corte Costituzionale nella parte in cui si precisa che "l'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello

pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”;

5. dello spirito e dei contenuti dello Statuto della Regione Lombardia;

6. dei Regolamenti Regionali:

a) N° 4 del 02/04/2003 “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica [art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000] e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6”;

b) N° 1 del 10/02/2004 “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica [art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000]” che all’art. 2 riconosce il nucleo familiare come “la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell’autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì ai bandi di concorso i nuclei familiari di nuova formazione costituiti prima della consegna dell’alloggio.

Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all’atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

7. della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, "Ordinamento anagrafico della popolazione residente", che all'art. 1 prevede che l'anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando "le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze ";

8. del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, che all’art 1 specifica che l’anagrafe e' costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza ";

9. della mozione contro l’omo-transfobia approvata all’unanimità in Consiglio Comunale a Pavia in data 27 maggio 2010;

10. che ai soli fini anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune;

CONSIDERATO che

1. nell'ambito del rispetto della libertà individuale ogni cittadino decide di vivere la propria vita di relazione con altri soggetti affermando il concetto di unione (vivere insieme) e di coppia indipendentemente dal sesso e dai vincoli amministrativo-civili;

2. in molte situazioni i diritti civili di cui sopra non sono sempre tutelati proprio per un modo di vedere non rispondente ai mutamenti nella società moderna;

3. gli ostacoli di natura burocratico-amministrativa, che impediscono le forme di unione non codificate, ma esistenti di fatto, nella realtà, per libera scelta dei cittadini, devono essere eliminati per il rispetto della pari dignità di tutti gli individui;

4. la decisione ha una valenza che va al di là degli schieramenti ideologici, politici, religiosi e generazionali;

TENUTO CONTO che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, "Ordinamento anagrafico della popolazione residente", all'art. 1 prevede che l'anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando «le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze»; che il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, Regolamento d'esecuzione della predetta legge, all'art. 1 specifica che «l'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza»;

EVIDENZIATO che l'art. 4 dello stesso Regolamento d'esecuzione, rubricato "Famiglia anagrafica", riconosce che «Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune»;

VISTO che l'art. 33 del Regolamento d'esecuzione stabilisce che l'ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati anagrafici relativi allo stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici «può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco »;

CHIEDE AL SINDACO

1. che sia realizzato, come già fatto in altri Comuni, l'istituzione del "certificato anagrafico di famiglia" che sia rappresentativo delle unioni costituite allo scopo di rendere stabile e duraturo un rapporto di coppia basato sul rispetto della persona, sull'amore reciproco, sulla comunione di intenti, la creazione di una famiglia;

2. di istruire l'ufficio anagrafe affinché rilasci ai componenti delle famiglie anagrafiche che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.P.R. 30 maggio 1989, l' "Attestazione di famiglia anagrafica basata su vincoli di matrimonio o parentela o affinità o adozioni o tutela o vincoli affettivi", quale pubblica attestazione delle risultanze delle schede di famiglia tenute ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 30 maggio 1989;

3. di far predisporre la relativa modulistica;

4. che negli atti amministrativi non ci siano contenuti discriminatori di sorta ribadendo così i concetti di libertà individuale di scelta e di rispetto per la vita privata e familiare di tutti i cittadini;

5. di adottare - nell'ambito della disciplina vigente e per le rispettive competenze attribuite dalle leggi nazionali e regionali, dallo Statuto e dai regolamenti - le opportune misure volte a valorizzare

le stabili famiglie anagrafiche basate sull'affetto, anche attraverso interventi di tipo economico, senza distinzione alcuna tra coppie formate da persone dello stesso sesso o di sesso diverso;

6. di rendere pari diritti nell'accesso ai servizi e alle opportunità offerte dall'Amministrazione nei settori riguardanti la vita di relazione, esempio: assegnazione alloggi, contributi, servizi socio-sanitari, giovani, genitori, anziani, sport e tempo libero, formazione, scuola e servizi educativi, diritti e partecipazione, assistenza ai disabili;

7. di sollecitare il Parlamento, attraverso i Presidenti di Camera e Senato, affinché siano date risposte alle richieste agli Stati membri del Parlamento Europeo "ad adottare disposizioni legislative volte a porre fine alle discriminazioni subite dalle coppie dello stesso sesso in materia di successione, proprietà, locazione, pensioni, fiscalità, sicurezza sociale ecc." (Mozione P6_TA-PROV(2006)0018 approvata dal Parlamento Europeo il 18 Gennaio 2006)

8. di adottare le misure previste ai precedenti punti 1, 2 e 3 nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della presente delibera.

Pavia, 3 Giugno 2011

I Consiglieri Comunali

Paolo Ferloni



X C Nicolò Frascini

Guido Giuliani



Vincenzo Vigna

